

STAGIONE VENATORIA 2003 / 2004 Calendario venatorio

Di Luciano Piccolotti

Il calendario venatorio approvato nei giorni scorsi dal Consiglio provinciale non presenta novità di rilievo rispetto a quello della passata stagione; per quanto riguarda le disposizioni regionali troviamo soltanto la modifica dell'orario di caccia riguardante il mese di gennaio che è stato allungato di 15 minuti, vale a dire fino alle 17,15 (anziché le 17,00) dal 1° al 15 gennaio, e fino alle 17,30 (anziché le 17,15) dal 16 al 31 dello stesso mese.

Questa modifica alla legge regionale n. 20 del 10 giugno 2002 (calendario venatorio e modifiche alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3) era in vigore (anche se in pochi ne erano a conoscenza) anche nel gennaio 2002, poiché apportata dalla Regione il 20 dicembre dello scorso anno ed è entrata in vigore il successivo 31 dicembre.

Sempre per quanto riguarda le disposizioni regionali negli art. 7 e 11 del calendario venatorio anche quest'anno si continua a far riferimento ai regolamenti regionali n. 4/96, n. 1/95 e n. 4/95, nonostante questi siano stati abrogati (dalla Giunta regionale) il 7 agosto dell'anno scorso e sostituiti dal Testo Unico dei regolamenti regionali n. 34; rammentiamo, pertanto, che è quest'ultimo atto normativo quello a cui bisogna far riferimento, e, ancora più dettagliatamente: al Titolo V che ha sostituito il Regolamento n. 1/95 al Titolo IV che ha sostituito il Regolamento n. 4/95 al Titolo VI che ha sostituito il Regolamento n. 4/96 (l'intero T.U. dei regolamenti regionali è consultabile e scaricabile collegandosi al nostro sito internet: www.capalbio.it/gruppocaccia.htm).

Per quanto concerne invece le disposizioni provinciali troviamo alcune conferme, qualche piccolo miglioramento e delle nuove entrate, se vogliamo anche abbastanza discutibili:

La chiusura della caccia alla Lepre è fissata anche per quest'anno il 31 dicembre e quella al Fagiano l'11 gennaio.

La Beccaccia, nel mese di gennaio, potrà essere cacciata esclusivamente nel bosco e solo con l'ausilio del cane, e, pertanto, tutti quei cacciatori che non dispongono del cane, pur potendo cacciare nei boschi in forma vagante Tordi, Colombi, ecc. (e Fagiano fino all'11 gennaio), nel caso si imbattano in una Beccaccia non potranno sparargli.

La caccia vagante ad anatidi, rallidi e trampolieri, è consentita nel mese di gennaio soltanto nelle zone palustri o assimilabili, il cui elenco è riportato all'art. 1, lett. B) delle disposizioni per la provincia di Grosseto, ed è stato chiarito che potrà essere esercitata anche senza l'ausilio del cane, mentre, da appostamento queste specie potranno essere cacciate ovunque.



Foto Enzo Mazzoli

ATTENZIONE: nelle zone palustri o assimilabili, anche se è consentita la caccia vagante è vietato sparare alla Beccaccia, poiché la caccia a questa specie, come detto in precedenza, è consentita esclusivamente nelle aree boschive. Al tempo stesso nelle zone boschive è vietato durante la caccia vagante sparare ad anatidi, rallidi e trampolieri, ma è invece consentito farlo nel caso si stia cacciando da appostamento.

Nel territorio non boschivo la caccia alla selvaggina migratoria, nel mese di gennaio potrà essere praticata solo da appostamento, eccetto per la Beccaccia e il Beccaccino (specie queste per le quali la caccia da appostamento è sempre vietata dalla vigente normativa).

La caccia Volpe, ma solo nel mese di gennaio, potrà essere esercitata esclusivamente avvalendosi di cani da seguita o da tana, con un massimo di sette cacciatori partecipanti alla battuta e previa comunicazione (a mezzo fax o posta elettronica) all'Amministrazione provinciale di tutta una serie di dati (nominativi dei partecipanti alla battuta, luogo e orario di caccia) elencati in ogni caso all'art. 1, lett. D) delle disposizioni per la provincia di Grosseto. Così, se prima la Volpe non la cacciavano in molti, adesso smetteranno di cacciarla anche quei pochi.

Anche per questa stagione è riconfermato il divieto di caccia alla Pernice rossa, in quanto - così è riportato nell'art. 2 delle disposizioni provinciali - si sono attivate procedure di interventi mirate alla reintroduzione di tale specie, ma - aggiungiamo noi - quando mai la Pernice rossa è stata presente nei nostri territori?

La caccia alla Tortora (previo parere favorevole della Giunta regionale) sarà aperta nei giorni 1 e 7 settembre solo da appostamento e solo nelle aree non boschive; negli stessi giorni si potrà (forse) cacciare anche il Colombaccio (presumiamo che quest'ultimo possa essere cacciato sempre da appostamento ma anche nel bosco).

Il controllo del cinghiale nelle aree di influenza e in tutte le

aree non vocate esterne (zone bianche) è definito dal Piano di intervento annuale del territorio non vocato, adottato dalla Provincia ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Testo Unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistica venatoria, approvato con D.P.G.R. n. 34 del 7 agosto 2002.

Detto Piano è stato deliberato il 31 luglio 2003 ed è ampiamente illustrato e commentato in altra pagina di questo notiziario.

Il calendario venatorio per la stagione 2003/2004 riporta anche i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia definiti dalla delibera di Giunta provinciale n. 114 del 17.04.2003.

L'allenamento e l'addestramento dei cani si svolge nei giorni di Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica, nel periodo compreso tra il 17 agosto ed il 18 settembre, dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00. Negli ultimi dieci giorni di tale periodo l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia.

Consiglio vivamente a tutti i cacciatori di consultare attentamente il calendario venatorio affisso in molti esercizi pubblici della nostra provincia, e per ogni dubbio a riguardo di richiedere informazioni agli organi competenti. In bocca al lupo!

Chiarimenti sull'utilizzo delle giornate di caccia nel periodo 1° ottobre/30 novembre.

Di Marco Petreni

Il Calendario Venatorio Regione Toscana 2003/2004, prevedendo la possibilità di utilizzare (nel periodo 1° ottobre - 30 novembre) in modo continuativo tutte le giornate disponibili, nell'intera stagione venatoria, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, ha ripetuto la stessa norma, già contenuta nel Calendario Venatorio 2002/2003. Detta previsione ha determinato non poche incertezze interpretative e, non essendo stata ufficialmente chiarita, è destinata a determinarne ulteriori. Molti addetti alla vigilanza venatoria, infatti, hanno ritenuto di dover interpretare la norma nel modo più restrittivo possibile e cioè come se la stessa imponesse, nel periodo 1°.10/30.11, una scelta tra due forme di caccia: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria e la caccia in forma vagante anche alla stanziale. Nel primo caso, secondo la detta interpretazione, sarebbe possibile usufruire continuativamente di tutte le giornate, disponibili nell'arco dell'intera stagione venatoria, ma il cacciatore rimarrebbe vincolato a dover cacciare, per tutto il periodo, soltanto da appostamento. Nel secondo caso, per poter cacciare anche in forma vagante, sarebbe possibile usufruire solamente delle solite tre giornate settimanali. Questa interpretazione è alla base di molti verbali di contestazione, elevati, ad esempio, dalla Guardia Forestale di Grosseto nel periodo Ottobre/Novembre 2002.

Ci sono stati poi sostenitori (tra questi molte guardie volontarie di associazioni venatorie) della teoria, secondo la



quale sarebbe possibile cacciare, nei primi tre giorni della settimana, anche in forma vagante e, nei restanti due giorni, da appostamento.

A parere dello scrivente nessuna delle due interpretazioni può essere condivisa. Infatti imporre al cacciatore una scelta sul tipo di caccia (vagante o da appostamento) significa soltanto penalizzarlo ulteriormente, avendo egli già optato anticipatamente per una forma di caccia secondo le previsioni di legge (n. 157/92 e 3/94: caccia in zona alpi - appostamento fisso - tutte le altre forme di caccia). Affermare, poi, che nei primi tre giorni della settimana si può cacciare anche in forma vagante e negli ultimi due giorni solo da appostamento, significa solo violare una libertà di scelta, che nessuna norma legislativa ha inteso comprimere.

In realtà la discussa previsione del Calendario Venatorio trova la propria ragione nella necessità di limitare il "raggio di azione" del cacciatore, affinché non possa, sfruttando la scusa della caccia alla migratoria nel periodo 1°.10/30.11, cacciare in realtà cinque giorni alla settimana anche la selvaggina stanziale (cacciando in forma vagante). In tale ottica è stata prevista la possibilità di cacciare cinque giorni su cinque la selvaggina migratoria, ma solo da appostamento. Pertanto, il cacciatore può esercitare l'attività venatoria cumulando tre giornate (a propria scelta) di caccia in forma vagante con altre due da appostamento.

A sostegno di quanto detto deve essere evidenziato che il sottoscritto, per conto di un proprio cliente, ha presentato uno scritto difensivo avverso un verbale di contestazione, elevato dalla Guardia Forestale di Grosseto per violazione della previsione in questione (Tizio aveva segnato, nell'Ottobre 2002, nel tesserino tre giornate normali ed altre due da appostamento). L'Amministrazione provinciale di Grosseto, accogliendo lo scritto difensivo ha emesso l'ordinanza di archiviazione, ritenendo possibile il cumulo delle giornate di caccia alla stanziale con le giornate di caccia alla migratoria da appostamento.

Se questa, però, è stata la decisione dell'Amministrazione Provinciale in un caso concreto, ciò non significa assolutamente che nella prossima stagione non possano essere elevati verbali di contestazione, identici a quello archiviato. Sarebbe, quindi, necessario un chiarimento (*rectius* una interpretazione autentica della norma) da parte della Regione Toscana.